



## Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 358 , 12 MAR 2021

**Oggetto:** Sentenza n. 55/2015 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Liquidazione spese processuali, oltre accessori di legge, della ex Autorità di Bacino della Puglia, in favore del Comune di Squinzano (LE). R.G. n. 146/2013.

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la Parte Terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di Bacino e ai Distretti idrografici;

**Vista** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che, all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 14.07.2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n. 1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

**Vista** la delibera n.1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.) di approvazione dello Statuto delle Autorità di bacino distrettuali;

**Considerato** che il citato D.M. n.294/2016 all’art. 3 dispone che l’Autorità di Bacino Distrettuale “*subentra in tutti rapporti, attivi e passivi*”, delle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/89, territorialmente corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall’entrata in vigore dei D.P.C.M. di cui al comma 4, del citato art. 63;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 - registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 n. 1139 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2018 - recante “*Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*” ;

**Considerato che:**

- il Comune di Squinzano (LE) aveva proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) contro la ex Autorità di Bacino della Puglia e la Regione Puglia (R.G. n. 146/2013), avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 43 de 07.12.2012, con la quale lo stesso Comitato, in ottemperanza a precedente sentenza n.67/2012 emessa dallo stesso TSAP, aveva proceduto ad annullare la deliberazione n.231/2006 ripristinando l’antecedente perimetrazione del Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.) di cui alla deliberazione n.39/2005;

- all’esito del giudizio, il TSAP, con le motivazioni ivi esplicitate, ha emesso la sentenza n. 55/2015 di accoglimento del ricorso del Comune di Squinzano (LE) e conseguente condanna della ex Autorità di Bacino

*[Handwritten signature]*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale*

della Puglia, in uno con la Regione, al pagamento in favore del Comune delle spese processuali, quantificate in € 3.000,00, oltre oneri di legge;

- con nota del 17.04.2015 (prot.U n.0005363) la ex Autorità di Bacino della Puglia richiedeva all'Avvocatura Generale dello Stato di esaminare l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza n.55/2015 del TSAP, nelle sedi competenti, ricevendo in data 05.06.2015 (prot.E n.0007847) "parere di non impugnazione" dalla AGS;

- che la ex Autorità di Bacino della Puglia, più volte sollecitata ad eseguire la sentenza, non ha provveduto al pagamento in favore del Comune;

**Vista** la nota del Comune del 7 maggio 2020 (Prot.n.0007669), assunta al protocollo generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al n.8692 del 7 maggio 2020, contenente messa in mora e diffida al pagamento dell'importo complessivo pari ad € 4.377,36 in esecuzione della sentenza del TSAP n.55/2015, comprensivo delle suddette spese processuali (pari ad € 3.000,00) e degli oneri di legge (quantificati, già all'epoca, secondo la normativa in € 450,00 per spese generali, €138,00 per C.P.A. ed € 789,36 IVA – per un totale di € 1.377,36);

**Vista** la nota pec assunta al protocollo generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al n. 4799 del 19 febbraio 2021, con la quale l'Ufficio Contenzioso del Comune di Squinzano, ha rinnovato la richiesta, preavvisando sull'intenzione di agire per il recupero delle somme;

### **Considerato che:**

- le spese giudiziali cui la ex Autorità di Bacino della Puglia è stata condannata a pagare in favore del Comune di Squinzano, sono giudizialmente dovute, non essendo stato proposto appello, per le motivazioni di cui sopra, avverso la sentenza del TSAP n.55/2015, ed essendo la stessa passata in giudicato;

- il mancato pagamento ed il preavvisato giudizio di ottemperanza alla sentenza a carico dell'Autorità, vedrebbe la stessa soccombente e comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa, con conseguente danno erariale, da mancata esecuzione di sentenza passata in giudicato;

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e dei regolamenti interni di quest'Autorità

### **DECRETA**

1. Di liquidare ed autorizzare il pagamento in favore del Comune di Squinzano della somma di € 4.377,36 in esecuzione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 55/2015.

2. Di procedere al pagamento, come richiesto dal Comune, che con mail pec del 5 marzo 2021 ha comunicato il nuovo codice IBAN, a mezzo di bonifico bancario sul conto avente codice IBAN: IT39B0538780050000043141880, intestato al Comune di Squinzano – Servizio di Tesoreria, con la seguente causale: "Giudizio Comune di Squinzano c/Autorità di Bacino della Puglia + 1 dinanzi al TSAP Sentenza n.55/2015 rimborso spese di lite".

3. Di dare atto che il suddetto pagamento, pari ad € 4.377,36 trova copertura finanziaria sul capitolo 3010 della contabilità speciale n.1278.

4. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti".

**Il Segretario Generale**  
*dott.ssa Vera Corbelli*